



COMUNE DI SERDIANA

Provincia del Sud Sardegna
Via Mons. Saba, 10 - Tel. 070/7441210 - Fax 070/743233
<http://www.comune.serdiana.ca.it>
E-mail: servizisociali@comune.serdiana.ca.it
C.F.: 80002650929 – P. IVA: 01320970922
SERVIZIO SOCIO-CULTURALE

AVVISO PUBBLICO

L. 9 dicembre 1998, n.431, art. 11

Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.
Annualità 2023

Il Responsabile del Servizio

RENDE NOTO

Che i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata, site nel comune di Serdiana e occupate a titolo di abitazione esclusiva, nonché i titolari di contratti di locazione delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente, possono inoltrare domanda per beneficiare dei contributi destinati ad abbattere il livello di incidenza dei canoni di locazione sui redditi, ai sensi della Legge 431/98, art.11.

1. DESTINATARI

Destinatari del contributo sono i nuclei familiari residenti anagraficamente nel Comune di Serdiana e titolari di contratto di locazione ad uso residenziale che, **per l'anno 2023**, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso.

Per i cittadini immigrati extracomunitari è richiesto, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto di locazione deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale ed esclusiva, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione.

Non è necessario che il richiedente sia titolare in un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno 2023; In caso di interruzione della locazione non sarà erogato il contributo corrispondente al periodo non maturato.

Il nucleo familiare che sarà preso in considerazione è quello del richiedente così come risulta composto all'Anagrafe Comunale, alla data di pubblicazione del bando stesso. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

2. MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL BENEFICIO

Sono esclusi dal beneficio:

- I titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1 (Abitazione di tipo signorile), A8 (ville), A9 (castelli);
- I titolari di contratti non regolarmente registrati;
- I nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del

nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene;

- I nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- I nuclei familiari non residenti nel Comune di Sordiana nel periodo di riferimento del presente Avviso;
- I nuclei familiari le cui condizioni reddituali non rispettino quanto previsto dal presente bando;
- I nuclei familiari percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC) per i quali la quota destinata al sostegno delle spese per il canone di locazione sia già stata erogata dall'INPS e copra interamente la stessa quota dell'affitto;
- I richiedenti che presenteranno la domanda oltre il termine di scadenza fissato dal presente avviso;
- I richiedenti che non presentino tutta la documentazione richiesta in sede di istanza;
- I richiedenti per i quali siano accertate dall'ufficio eventuali dichiarazioni false;

3. CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

Come disposto dall'articolo 1, comma 6 del Decreto del 13/07/2022: *"I contributi concessi ai sensi del presente decreto non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto, i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto. Pertanto, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto i comuni successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari ovvero, comunque, interloquiscono con l'INPS secondo modalità dallo stesso ente indicate".*

L'Assessorato ai Lavori Pubblici, pur condividendo il principio di non cumulabilità tra i due fondi, ritiene che, per l'anno 2023, così come indicato con la DGR n. 29/5 dell'08/09/2023, l'incompatibilità tra le due misure a sostegno della locazione debba essere valutata mensilmente da parte dei Comuni.

4. REQUISITI ECONOMICI

La concessione dei requisiti è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1, e art. 2, comma 3, del decreto 7 giugno 1999, come integrati con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili del 13.07.2022:

- **Fascia A:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare **uguale o inferiore** alla somma di due pensioni minime INPS (**€ 14.657,24**), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;
- **Fascia B:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare **uguale o inferiore** al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata (**€ 16.744,00**), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00;

Si evidenzia che la presentazione dell'ISEE 2023 è essenziale ai fini del calcolo del contributo.

I contributi da attribuire ai richiedenti idonei saranno calcolati tenendo conto delle economie concesse dalla Regione Sardegna ed eventualmente verranno applicate decurtazioni proporzionali rispetto al fabbisogno effettivo, qualora questo dovesse essere di ammontare superiore rispetto alle economie disponibili dal Comune di Sordiana.

5. ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno di riferimento (2023), al netto di eventuali oneri accessori. Ad esempio se i mesi di contratto fossero otto, il canone annuo è dato dalla somma degli otto canoni mensili.

L'entità dei contributi è fissata nel rispetto dei limiti massimi di € 3.098,74 per la fascia A e € 2.320,00 per la fascia B.

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B è pari al 24% dell'ISEE.

L'ammontare del contributo non potrà eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (entro i limiti massimi sopra richiamati) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile (C=CA-CS). Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere incrementato sino al 25%. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime citate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie altrimenti è pari al valore calcolato.

Esempio di calcolo contributo mensile (Fascia A):

- ISEE del nucleo familiare = € 11.000,00;
- (CA) canone annuo = € 4.200,00
- (CS) canone sopportabile = € 11.000,00 x 14% = € 1.540,00.
- (C) calcolo contributo = € 4.200,00 - € 1.540,00 = € 2.660,00 < € 3.098,74
- contributo annuo = € 2.660,00

6. GRADUATORIA E DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

Trascorsi i termini per la presentazione delle istanze i comuni eseguono l'istruttoria con il fine di individuare le domande ammissibili. A seguito di questa fase saranno stilate le graduatorie provvisorie degli aventi diritto, distinte per la Fascia A e Fascia B.

Nella graduatoria non saranno pubblicati i nominativi dei richiedenti: gli stessi saranno identificati mediante il numero di registrazione rilasciato dal Protocollo Generale dell'Ente all'atto di presentazione dell'istanza.

Le graduatorie provvisorie, approvate con determinazione del Responsabile del Servizio, saranno pubblicate secondo le disposizioni di legge e resteranno in pubblicazione per 15 giorni consecutivi, trascorsi i quali, in assenza di eventuali ricorsi da parte degli interessati, la graduatoria assumerà carattere definitivo senza la necessità di ulteriori atti da parte del Responsabile, che potrà procedere all'impegno di spesa in favore dei beneficiari e alla successiva liquidazione dei contributi spettanti.

Il contributo sarà quindi erogato in relazione alla formazione delle suddette graduatorie e nei limiti delle risorse assegnate. In considerazione del fatto che l'importo trasferito dalla Regione potrà essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno del Comune, per ragioni di equità e parità di trattamento, verrà operata la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle graduatorie. La liquidazione dei contributi sarà disposta presumibilmente entro il mese di gennaio 2024.

7. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

I cittadini che intendono richiedere il contributo dovranno presentare domanda utilizzando l'apposito modulo denominato "Allegato A – Modulo Istanza L. 431/98 2023.

La domanda, corredata dagli allegati richiesti, dovrà pervenire al Protocollo Generale, a mano (il lunedì e il mercoledì mattina dalle 09:00 alle 11:00, il mercoledì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30 e il venerdì mattina dalle 11:00 alle 13:00) oppure via mail o PEC agli indirizzi: protocollo@comune.serdiana.ca.it, comune.serdiana@pec.it **dalla data del 22/11/2023 entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 13/12/2023.**

Nell'oggetto della e-mail dovrà essere indicata la seguente dicitura **"L. 431/98 - Domanda di accesso al contributo per il sostegno alla locazione Anno 2023"**.

Il Comune di Serdiana non si assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di domande incomplete o contenenti informazioni scorrette riguardanti il richiedente, oppure con inesatte indicazioni del destinatario, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a terzi.

8. DOCUMENTI DA PRESENTARE PER RICHIEDERE IL CONTRIBUTO

La domanda di accesso al contributo in oggetto deve essere presentata esclusivamente utilizzando gli appositi modelli allegati al presente Avviso:

✓ **Allegato A – Modulo Istanza Contributo 431/98 2023**

Il modulo di domanda (**Allegato A**) è reperibile sul sito del Comune di Serdiana all'indirizzo www.comune.serdiana.ca.it, sezione Avvisi o, in alternativa, presso la sede comunale, nell'apposita bacheca per la modulistica posta al 1° piano nello spazio antistante l'accesso agli uffici del Servizio Sociale.

La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte (anche barrando le caselle interessate), sottoscritta e corredata **obbligatoriamente** dai seguenti documenti:

- ✓ Copia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;
- ✓ ISEE 2023;
- ✓ Copia del contratto di locazione dell'immobile con attestazione di registrazione;
- ✓ Copia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'anno 2023 (Mod. F23) oppure copia della lettera raccomandata di adesione al D.Lgs.23/2011 art. 3 "Cedolare Secca" (Anno 2023)
- ✓ Copia delle ricevute di pagamento del canone mensile **regolarizzate da marca da bollo di € 2,00**;
- ✓ Per i cittadini stranieri, copia di regolare documento di soggiorno;

Tutta la documentazione deve essere intestata al richiedente il contributo.

Le istanze non sottoscritte o prive degli elementi essenziali per la definizione dell'ammissione a contributo, saranno escluse. Si invitano, pertanto gli interessati, in caso di dubbio sulla modalità di compilazione dell'istanza, a contattare i recapiti indicati al successivo Punto del presente avviso prima della presentazione della stessa.

Le **ricevute mensili** dei pagamenti dei canoni di locazione, per essere considerate valide, dovranno essere munite ciascuna di marca da bollo da 2,00 € e riportare in modo chiaro:

- ✓ **importo del solo canone di locazione** (ogni altra voce come ad esempio imposta di bollo, oneri condominiali o quant'altro, dovrà essere indicato separato dal canone);
- ✓ nome e cognome del locatore;
- ✓ nome e cognome del conduttore che effettua il pagamento;
- ✓ indirizzo dell'alloggio locato;
- ✓ mese ed anno di riferimento;
- ✓ firma del locatore per quietanza e dicitura "pagato";

Si precisa che nel caso in cui il locatore rilasci **fattura**, questa dovrà essere debitamente quietanzata con apposizione della dicitura "pagato" convalidata da timbro e firma del locatore medesimo.

Nel caso in cui il pagamento venga fatto tramite **bonifico bancario**, il richiedente dovrà presentare una ricevuta quietanzata da parte del locatore oppure ricevuta di buon fine da parte dell'Istituto di credito contenente le indicazioni descritte per le ricevute.

9. CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 11 del DPR 403/98 e dell'art. 6, comma 3 del DPCM n. 221/99 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati (art. 4, comma 7, D.Lgs 109/98).

10. NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L. 431/98 e al D.Lgs 109/98, ai relativi decreti di attuazione nonché alle successive disposizioni di legge in materia.

11. RICHIESTA INFORMAZIONI

Per eventuali chiarimenti e informazioni sul presente procedimento è possibile contattare il servizio sociale comunale via mail all'indirizzo servizisociali@comune.serdiana.ca.it, oppure telefonicamente al numero 070/7441227.

12. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N° 679/2016

Le informazioni ed i dati forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti norme e Regolamenti in materia (incluso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento UE 2016/679 – General Data Protection Regulation o “GDPR”).

Il trattamento dei dati effettuato dal Comune di Serdiana sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza, integrità, riservatezza, limitazione delle finalità e della conservazione e minimizzazione dei dati.

Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Serdiana è la Società Ichnelios S.C. a r.l., E-mail: dpo@ichnelios.it.

La finalità del trattamento è relativa alla gestione del procedimento di attribuzione ed erogazione del contributo regionale “Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione – Annualità 2023”.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.

I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra elencate. Precisamente, i dati potranno essere comunicati a:

- INPS – SIUSS;
- RAS – Direzione Politiche Sociali;
- Amministrazione Finanziaria, organi di Polizia Tributaria, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, ed in genere tutti gli organi preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti di cui alle finalità anzi indicate.

L’interessato ha diritto di esercitare:

- Diritto di reclamo (Art. 77 GDPR)
- Diritto di rettifica (Art. 16 GDPR)
- Diritto alla cancellazione (Art. 17 GDPR)
- Diritto di limitazione del trattamento (Art. 18 GDPR).

La Responsabile del Servizio Socio Culturale

Dott.ssa Rita Piludu